

Fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione: in Gazzetta il Decreto Mef che stabilisce le cause motivate di rifiuto

Il Decreto attua una norma che prevede che l'eventuale rifiuto da parte di Amministrazioni Pubbliche di fatture ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SDI) debba essere puntualmente motivato.

In particolare, vengono previste cinque specifiche cause di rifiuto:

- a) fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore della PA destinataria della trasmissione del documento;
 - b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
 - c) omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
 - d) omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
 - e) omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
-

Decreto blocca cartelle. Da agenzia-Riscossione primi chiarimenti e Faq sullo stop fino al 31 dicembre

Agenzia delle entrate-Riscossione ha aggiornato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti (Faq) con le novità introdotte dal Decreto Legge n. 129/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, recante «Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale».

Tra le misure del nuovo provvedimento, è previsto il differimento al 31 dicembre 2020 del termine di sospensione per la notifica e il pagamento delle cartelle, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto Agosto”, lasciando invariata la sola scadenza riferita al pagamento delle rate 2020 della Definizione Agevolata. Inoltre, viene prorogata l’agevolazione relativa al maggior termine di decadenza delle rateizzazioni presentate entro il 31 dicembre 2020, consistente nel mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.

In Gazzetta il Decreto blocca cartelle e “prescrizione”



Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 20 ottobre 2020 il [decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129](#). Il provvedimento *urgente* differisce **al 31 dicembre 2020** il termine ultimo di sospensione dell'attività di riscossione, precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal "[Decreto Agosto](#)".

Il decreto **non modifica i termini di scadenza della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio"**, già oggetto di modifica normativa con il [D.L. 34/2020](#) ("Decreto Rilancio"). Resta pertanto confermato il termine entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative. Tale termine è fissato nel 10 dicembre 2020 (non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-*bis*, del D.L. n. 119 del 2018).

Di seguito i nuovi termini definiti nel [D.L. n. 129/2020](#).

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

Sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione dall'8 marzo 2020 **(1)**.

I pagamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 **(1)** al 31 dicembre 2020 dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, **entro il 31 gennaio 2021**.

(1) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Rateizzazioni

Per i piani di dilazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020, e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate **viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste**.

Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata ("Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e "Definizione agevolata delle risorse UE"), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal [D.L. 34/2020](#), di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi

dell'art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti

Sospensione fino al 31 dicembre 2020 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del "[Decreto Rilancio](#)" (19/05/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non sono state sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato le ha rese fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell'esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00

Sospensione dall'8 marzo al 31 dicembre 2020 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973,

prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del [decreto legge n. 34/2020](#) (e quindi dal 19/05/2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l'Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

[Link al testo integrale del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129](#), recante: «Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020

[Link alle Faq Decreti “Cura Italia”, “Rilancio”, “Agosto” e D.L. n. 129/2020](#)

Acconti Irap 2020 e ambito di applicazione dell'utilizzo

agevolato del metodo “previsionale”: ultime istruzioni

Con circolare n. 27/E del 19 ottobre 2020, l'Agenzia delle entrate fornisce nuovi chiarimenti in tema di versamenti IRAP, alla luce delle previsioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che hanno temporaneamente previsto, per le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, l'esonero dal versamento:

- del saldo dell'IRAP relativo al periodo d'imposta 2019, fermo restando, per detto periodo d'imposta, il versamento dell'acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;
- della prima rata, pari al 40 per cento (ovvero al 50 per cento per particolari categorie di soggetti), dell'acconto dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta 2020 (l'importo corrispondente alla prima rata dell'acconto è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020).

In particolare, in merito al calcolo dell'IRAP da versare a saldo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020), chiarito che in entrambe le ipotesi (storico o previsionale) il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento per i soggetti ISA) dell'importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d'imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest'ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l'acconto.

D.P.C.M. approvato domenica 18 ottobre, il testo “ufficiale”



Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, edizione straordinaria, n. 258 del 18 ottobre 2020 il [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020](#), recante: «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”*».

Le disposizioni del decreto presidenziale **si applicano dalla data del 19 ottobre 2020**, ad eccezione di quanto previsto

dall'articolo 1, comma 1, lettera d), n. 6, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020, e **sono efficaci fino al 13 novembre 2020.**

[Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020](#), recante: «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 258 del 18 ottobre 2020

Il provvedimento modificato

[Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020](#), recante: «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020

Recupero dei crediti civili e commerciali nella Ue. Approvata in via definitiva la procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari

Il Consiglio dei Ministri, , di domenica 18 ottobre 2020, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

Il regolamento introduce uno strumento giuridico, vincolante e direttamente applicabile in virtù di una nuova procedura unitaria, che consente, in casi transnazionali, di procedere in modo rapido e senza preavviso, al sequestro conservativo di somme detenute dal debitore su conti bancari presenti anche in altri Stati membri dell'Unione.

Le norme si affiancano ai procedimenti nazionali, ma non li sostituiscono; la procedura si applica ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale, con le seguenti esclusioni: materia fiscale, doganale o amministrativa, sicurezza sociale, diritti patrimoniali derivanti da rapporti fra coniugi o relazioni comparabili al matrimonio, testamenti e successioni, crediti nei confronti di un debitore in relazione al quale

siano state avviate procedure di fallimento, concordati e procedure affini.

Il procedimento è esperibile sia prima dell'avvio del giudizio di merito che durante lo stesso o dopo che il creditore ha ottenuto una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore un obbligo di pagamento; l'autorità giudiziaria competente per l'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo va generalmente individuata in quella competente a statuire nel merito della pretesa; qualora il debitore sia un consumatore, la competenza è dell'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui lo stesso è domiciliato; in ogni caso il creditore deve produrre prove sufficienti per convincere l'autorità giudiziaria che sussiste un rischio concreto che giustifica il congelamento del conto bancario del debitore. Per controbilanciare l'assenza di un'audizione preventiva del debitore sono previsti i seguenti meccanismi di salvaguardia: varie forme di impugnazione, possibilità di opporsi all'ordinanza di sequestro conservativo non appena avuta notizia, possibilità di costituire una garanzia a carico del creditore per eventuali danni e introduzione di una forma di responsabilità presunta del creditore in presenza di determinate condizioni.

**Codice delle crisi d'impresa
e dell'insolvenza. Approvate
in via definitiva le**

disposizioni correttive

Il Consiglio dei Ministri, di domenica 18 ottobre 2020, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Il testo chiarisce il contenuto di alcune disposizioni e apporta modifiche dirette a meglio coordinare la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice.

Il decreto legislativo interviene, tra l'altro, al fine di:

chiarire la nozione di crisi, sostituendo all'espressione «difficoltà» quella di «squilibrio» e ridefinendo il cosiddetto "indice della crisi", in modo da renderlo maggiormente descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile piuttosto che di una situazione di predizione di insolvenza;

reformulare le norme riferite alle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un'impresa, dell'attività di direzione e coordinamento;

chiarire la nozione di gruppo di imprese, precisando che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali;

ridefinire le "misure protettive" del patrimonio del debitore; rendere più stringenti le norme relative alla individuazione del componente degli «Organismi di composizione della crisi d'impresa» (OCRI) riconducibile al debitore in crisi.

Semplificate le modalità di accesso all'esercizio delle professioni regolamentate

Il Consiglio dei Ministri, di domenica 18 ottobre 2020 su proposta del Ministro dell'università e della ricerca Gaetano Manfredi, ha approvato un disegno di legge che introduce nuove disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.

Il testo prevede una radicale semplificazione delle modalità di accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, finalizzato a una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro. In seguito all'entrata in vigore delle nuove norme, si prevede che il necessario tirocinio pratico-valutativo sia svolto all'interno dei corsi di laurea e che, di conseguenza, l'esame conclusivo del corso di studi divenga anche la sede nella quale espletare l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione.

**Riscossione esattoriale.
Tutto fermo fino al 31
dicembre 2020. Differito di
12 mesi il termine entro il**

quale avviare alla notifica le cartelle

Il Consiglio dei Ministri, domenica 18 ottobre 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale.

Viene disposta la proroga fino al 31 dicembre 2020 della sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell'Agente della Riscossione. Allo stesso tempo, si proroga al 31 dicembre anche il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento di 10 rate, anziché 5.

Per consentire uno smaltimento graduale delle cartelle di pagamento che si sono già accumulate, alle quali si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli enti consegneranno fino al termine della sospensione, è inoltre previsto il differimento di 12 mesi del termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle.

Il Cdm ha approvato il Ddl bilancio 2021

Il Consiglio dei Ministri, di domenica 18 ottobre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021

e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Il provvedimento trova la sua traduzione sul piano contabile nel Documento programmatico di bilancio per il 2021 che viene quindi trasmesso alla Commissione europea.

Il disegno di legge prevede una significativa espansione fiscale e contiene importanti provvedimenti che rappresentano la prosecuzione delle misure intraprese sinora per proteggere la salute dei cittadini e garantire la sicurezza e la stabilità economica del Paese. Allo stesso tempo, vengono messe in campo le risorse necessarie per garantire il rilancio del sistema economico, attraverso interventi su fisco, investimenti, occupazione, scuola, università e cultura.

Fatturazione elettronica. Aggiornate le risposte alle domande più frequenti

Elenco degli aggiornamenti del 15 ottobre 2020

Pubblicazione della [FAQ n.149](#) pubblicata il 15 ottobre 2020 nelle sezioni:

Argomento di riferimento: chiarimento sul superamento dei controlli con utilizzo del vecchio schema a seguito dell'aggiornamento dello schema delle fatture elettroniche.

Aggiornamento della [FAQ n. 45](#) pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 15 ottobre 2020

Argomento dell'aggiornamento: esplicitazione del valore da inserire nel campo "*RiferimentoTesto*" del tracciato della fattura elettronica nel caso si debba inserire un riferimento all'identificativo del RT/ server RT relativo ad un documento commerciale.

Aggiornamento delle seguenti FAQ:

- [FAQ n. 55](#) pubblicata il 22 gennaio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
- [FAQ n. 143](#) pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
- [FAQ n. 144](#) pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
- [FAQ n. 145](#) pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
- [FAQ n. 146](#) pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020
- [FAQ n. 147](#) pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 15 ottobre 2020

Argomento dell'aggiornamento: l'adesione al servizio di "*Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici*", può esser fatta **fino al 28 febbraio 2021** (periodo transitorio) e non più fino al 30 settembre 2020 come modificato dal provv. 311557 del 23/09/2020.

Tutte le risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

[Link alla faq aggiornate all'11 maggio 2021](#)

Commercialisti, positiva risposta Mef su prima nomina revisori

Miani: “La risposta all’interrogazione del senatore De Bertoldi fa chiarezza su un tema decisivo per decine di migliaia di società”

“La risposta fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito quello della Giustizia, all’interrogazione del senatore Andrea De Bertoldi, fa chiarezza su un tema molto delicato per decine di migliaia di società, sgombrando opportunamente il campo da dubbi interpretativi della norma”.

E’ quanto afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani.

Nell’interrogazione citata dal presidente dei commercialisti, De Bertoldi aveva chiesto chiarimenti circa l’interpretazione in sede applicativa dell’[articolo 51-bis del decreto legge n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge n.77 nel luglio](#) di quest’anno, che posticipa ai bilanci relativi al 2021 (e quindi al periodo aprile – giugno 2022) l’obbligo delle società a responsabilità limitata e cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo seguendo le novità introdotte dal codice della crisi d’impresa del 2019.

Secondo il MEF “si può legittimamente ritenere che chi non avesse provveduto ad adeguarsi all’obbligo entro la data di bilancio 2019 è da considerarsi rimesso in termini. Per chi avesse già provveduto, il Mef afferma che “non pare intervenire alcun elemento innovativo”. La norma, spiega nella sua risposta il Ministero, “indica infatti un termine finale entro il quale adempiere l’obbligo, ma aver provveduto anticipatamente pare perfettamente compatibile con la disposizione normativa, che non sembra possa interpretarsi come idonea a far venir meno l’obbligo *medio tempore*”.

“La risposta del Mef – sostiene Miani – chiarisce in sostanza, come da noi sostenuto e auspicato, che l’articolo 51- bis consente alle società che non avevano già provveduto alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019, di mettersi in regola e di provvedere alle nomine entro il nuovo termine indicato. Il che non equivale a dire che revisori già nominati possano essere revocati per il solo effetto dell’entrata in vigore dell’art. 51-bis”.

Dell’argomento si occupa diffusamente anche il documento di ricerca [**“Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell’art. 379 del codice della crisi”**](#), diffuso oggi dal Consiglio e dalla Fondazione nazionali dei commercialisti. (Cosi, comunicato stampa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 15 ottobre 2020)

“Contribuenti solidali”: firmato il decreto per la menzione di chi ha rinunciato alle sospensioni dei pagamenti dei tributi

Il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri ha firmato il decreto che attribuisce la menzione di “contribuente solidale” a coloro che, pur potendo usufruire delle sospensioni dei tributi erariali disposte con i decreti legge Cura Italia, Liquidità e Rilancio, abbiano deciso di effettuare comunque i versamenti sospesi.

La menzione, prevista dall'articolo 71 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, è il riconoscimento che lo Stato vuole dare a quei contribuenti i quali, in una fase di difficoltà senza precedenti per il Paese, hanno volontariamente pagato le tasse pur potendo rinviarne il pagamento.

**Aliquota IVA 5% a
regime/esenzione con diritto**

alla detrazione dell'IVA sugli acquisti fino al 31 dicembre 2020. Le risposte dell'Agenzia delle entrate

Via libera all'IVA agevolata, prevista dall'articolo 124 del D.L. Rilancio, sui beni necessari a fronteggiare l'emergenza Covid. Il regime di favore, che prevede l'esenzione dall'imposta fino al 31 dicembre 2020 e l'aliquota ridotta al 5% a partire dal 2021, si applica all'acquisto di tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea, inclusi quindi i termoscanner. Beneficiano, inoltre, del trattamento agevolato non solo gli acquisti delle mascherine "chirurgiche" e di quelle "Ffp2 e Ffp3", ma anche di "ricaricabili". Sono solo alcune delle precisazioni contenute nella circolare n. 26/E firmata oggi dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

Importazioni beni agevolati anti covid-19. L'elencazione e codici TARIC

Con circolare n. 12 del 30 maggio 2020, prot. 163209/RU, l'Agenzia delle Dogane, ha fornito le prime istruzioni per l'applicazione dell'articolo 124 del Decreto Rilancio che ha previsto la riduzione (esenzione nel periodo transitorio) dell'aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione della pandemia. Nel documento

chiarito che a partire dalla data del 19 maggio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, le operazioni relative ai beni elencati nel numero 1-ter della Tabella A, Parte II-bis, sono esenti dall'IVA. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle cessioni ed alle importazioni dei medesimi beni si applicherà l'aliquota IVA nella misura del 5 per cento; che nell'elenco di beni contenuti nel numero 1-ter sono esplicitamente riportate soltanto le mascherine "chirurgiche" e le "mascherine Ffp2 e Ffp3", escluse le mascherine generiche (o filtranti) che non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI).

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 26 del 2020

In questo numero:

- il Decreto "Agosto" convertito in legge (sintesi delle novità fiscali);
- il reverse charge interno per i soggetti passivi non residenti senza partita IVA;
- il trasferimento all'estero della sede sociale;
- il rimborso dei costi delle garanzie fideiussorie;
- la prova dell'invio dell'avviso di ricevimento del CAD nella notifica a mezzo posta nell'ipotesi della c.d. irreperibilità relativa;
- il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (conseguenze della mancata indicazione del in fattura del riferimento alla disposizione agevolativa);
- l'accesso al Superbonus per la demolizione e ricostruzione dell'edificio residenziale;
- l'ecobonus, bonus facciate e superbonus (i decreti Mise per asseverazione e requisiti tecnici).

Misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19. In Gazzetta il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020

In Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 con le nuove misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19.

Ha il n. 126 la Legge di conversione del Decreto Agosto. Pubblicato il testo nella Gazzetta Ufficiale

Pubblicata nel supplemento ordinario n. 37/L alla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020, la legge di conversione (del 13 ottobre 2020, n. 126) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante: «*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*».

[Link al testo del decreto legge n. 104 del 14/08/2020, conv., con con mod., dalla legge n. 126 del 13/10/2020](#), recante: «*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 37

Decreto Agosto, approvato in via definitiva

La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (già approvato dal Senato) (A.C. 2700).

Misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19. Firmato il D.P.C.M. del 13 ottobre

Il Presidente del Consiglio, ha firmato il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19. (In corso di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*).

[Link al testo del provvedimento](#)

Superbonus del 110%. Modificato il modello per la cessione del credito e lo sconto in fattura

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020 sono state approvate le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

In particolare, il citato provvedimento ha approvato il modello da utilizzare per comunicare all'Agenzia delle Entrate le suddette opzioni, a decorrere dal 15 ottobre 2020, rimandando a un successivo provvedimento l'approvazione delle specifiche tecniche per l'invio del modello tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Tanto premesso, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Con lo stesso provvedimento, inoltre, apportate alcune modifiche al modello e alle relative istruzioni, al fine di gestire le opzioni relative a tutte le tipologie di interventi indicati all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In

conseguenza di tale modifiche il provvedimento ha approvato un nuovo modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” con le relative istruzioni.

Decreto Agosto, lunedì il voto finale della Camera

I lavori dell’Assemblea della Camera riprendono alle ore 12 con il seguito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (Approvato dal Senato) (A. C. 2700) sul quale è stata posta dal governo la fiducia nella seduta di giovedì 8 ottobre. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia hanno inizio alle ore 12, la chiama per appello nominale alle ore 13.30. A seguire, l’esame degli ordini del giorno e la votazione finale del provvedimento entro le ore 21, con inizio delle dichiarazioni di voto a partire dalle ore 19.

Il C.d.m. ha approvato il Decreto Covid

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché

**attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020
([decreto-legge n. 125/2020](#))**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 settembre 2020 è stato pubblicato il [Decreto-Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva \(UE\) 2020/739 del 3 giugno 2020»](#).

Il Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse con **la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19** e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

Il testo proroga, al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. In relazione all'andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.

Nelle more dell'adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) successivo all'introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del D.P.C.M. del 7

settembre 2020. Inoltre, si introduce l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e si ampliano le circostanze che prevedono l'obbligo di indossarli. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*), i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all'aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all'aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono inoltre fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Al contempo, sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. **Inoltre, l'uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell'attività sportiva.**

Il decreto interviene anche sulla facoltà delle regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Si prevede che le regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, **possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai D.P.C.M. anche ampliative**, introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria "intesa" con il Ministro

della salute.

Sempre ai fini del contenimento del contagio, previa valutazione dell'impatto ai sensi delle norme europee sulla privacy, si prevede l'interoperabilità dell'applicazione "Immunì" con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea e si estende il periodo di utilizzo dell'applicazione "Immunì".

Il testo differisce, inoltre, al 31 ottobre 2020 i termini per l'invio delle domande relativi ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria collegati all'emergenza COVID-19.

È infine prorogata al 31 dicembre 2020 l'operatività di specifiche disposizioni connesse all'emergenza COVID, in scadenza al 15 ottobre 2020.

Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione UE un regime da 1,5 miliardi di euro dello Stato italiano a sostegno delle imprese del Sud Italia colpite dall'emergenza coronavirus

La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 1,5 miliardi di euro destinato ad aiutare le imprese che operano nelle regioni del Sud Italia colpite dall'emergenza *coronavirus*, riducendone il costo del lavoro e aiutandole a mantenere il livello occupazionale in questo difficile momento. Il regime è stato approvato ai sensi del [quadro temporaneo](https://eur-lex.europa.eu/) (link: <https://eur-lex.europa.eu/>) **per gli aiuti di Stato**.

Margrethe **Vestager**, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: *"Il Sud Italia è stato duramente colpito dall'impatto economico dell'emergenza coronavirus. La presente misura da 1,5 miliardi di euro sosterrà l'occupazione e aiuterà le imprese attive nelle regioni del Sud Italia ad affrontare i problemi di liquidità che incontrano a causa dell'emergenza, mantenendo il livello dell'occupazione e assicurando la continuità delle attività economiche durante e dopo l'emergenza. Continueremo a collaborare strettamente con gli Stati membri per garantire che le misure nazionali di sostegno possano essere attuate in modo coordinato ed efficace, in linea con le norme dell'UE."*

La misura italiana a favore delle regioni del Sud Italia

L'Italia ha notificato alla Commissione, nell'ambito del [quadro temporaneo](#), un regime di agevolazioni fiscali (che prevede la riduzione dei contributi previdenziali) per il periodo compreso tra il 1º ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020 destinato ai datori di lavoro privati attivi nel Sud Italia.

L'obiettivo del regime è ridurre il costo del lavoro a carico dei beneficiari, aiutandoli in tal modo a soddisfare il fabbisogno di liquidità, a proseguire le attività e a mantenere i livelli occupazionali durante e dopo

l'emergenza.

La misura prevede una riduzione del 30% dei contributi previdenziali che i beneficiari devono versare nel quadro di contratti di lavoro che contemplano una sede di lavoro nelle regioni del Sud Italia. La misura si applica alle regioni del Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), dove il PIL regionale è inferiore al 90% della media UE e il tasso di occupazione è inferiore alla media nazionale. Del regime potranno beneficiare le imprese di tutte le dimensioni e attive in tutti i settori, ad eccezione dei settori finanziario, agricolo e del lavoro domestico.

La Commissione ha constatato che il regime notificato dalle autorità italiane è compatibile con le condizioni previste dal quadro temporaneo.

In particolare:

i) l'aiuto per ogni singola impresa non supererà i 120000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura e gli 800000 euro per le imprese attive in tutti gli altri settori ammissibili e

ii) l'obbligo rispetto al quale è concesso il vantaggio a livello di contributi previdenziali deve essere sorto entro il 31 dicembre 2020.

La Commissione ha concluso che la misura del Governo italiano contribuirà alla gestione dell'impatto economico del *coronavirus* nelle regioni del Sud Italia.

La misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto necessario per porre rimedio al grave turbamento dell'economia di uno Stato membro in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.

Su tale base la Commissione ha approvato la misura in conformità alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato.

Contesto

La Commissione ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'emergenza del *coronavirus*. Il [quadro temporaneo](#), modificato il [3 aprile](#), [l'8 maggio](#) e il [29 giugno](#) 2020 ([Link: https://ec.europa.eu/](https://ec.europa.eu/)), prevede che gli Stati membri possano concedere i seguenti tipi di aiuti:

i) sovvenzioni dirette, conferimenti di capitale, agevolazioni fiscali selettive e anticipi fino a 100000 euro a un'impresa operante nel settore dell'agricoltura primaria, 120000 euro a un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 800000 euro a un'impresa operante in qualsiasi altro settore che deve far fronte a urgenti esigenze di liquidità. Gli Stati membri possono inoltre concedere prestiti a tasso zero o garanzie su prestiti a copertura del 100% del rischio fino al valore nominale di 800000 euro per impresa, ad eccezione del settore agricolo primario e del settore della pesca e dell'acquacoltura, per cui si applicano i limiti rispettivamente di 100000 euro e 120000 euro per impresa;

ii) garanzie di Stato per prestiti contratti dalle imprese per assicurare che le banche continuino a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno. Queste garanzie di Stato possono coprire fino al 90% del rischio sui prestiti per aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;

iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese (debito privilegiato o debito subordinato) con tassi di interesse

agevolati alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;

iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all'economia reale. Tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse; sono forniti orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;

v) assicurazione pubblica del credito all'esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza che lo Stato membro in questione debba dimostrare che il paese interessato è temporaneamente "non assicurabile sul mercato";

vi) sostegno per le attività di ricerca e sviluppo (R&S) connesse al *coronavirus* al fine di far fronte all'attuale crisi sanitaria con sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Un sostegno supplementare può essere concesso a progetti transfrontalieri di cooperazione tra Stati membri;

vii) sostegno alla costruzione e all'ammodernamento di impianti di prova per elaborare e testare prodotti (compresi i vaccini, i ventilatori meccanici e gli indumenti di protezione) utili a fronteggiare l'emergenza *coronavirus* fino alla prima applicazione industriale. Questo può assumere la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto;

viii) sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di *coronavirus* sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e garanzie a copertura di perdite. Le imprese possono

beneficiare di un sostegno supplementare se in esse investe più di uno Stato membro e se l'investimento è concluso entro due mesi dalla concessione dell'aiuto;

ix) sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali per i settori, le regioni o i tipi di imprese particolarmente colpiti dalla pandemia;

x) sostegno mirato sotto forma di integrazioni salariali per i dipendenti alle imprese in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto a causa dell'emergenza Coronavirus e che altrimenti avrebbero dovuto licenziare del personale;

xi) aiuto mirato alla ricapitalizzazione per le società non finanziarie, se non è disponibile un'altra soluzione adeguata. Sono approntate garanzie per evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico: condizioni riguardanti la necessità, l'adeguatezza e l'entità dell'intervento; condizioni riguardanti l'ingresso dello Stato nel capitale delle imprese e la relativa remunerazione; condizioni riguardanti l'uscita dello Stato dal capitale delle imprese interessate; condizioni relative alla governance, incluso il divieto di dividendi e massimali di remunerazione per la direzione; divieto di sovvenzioni incrociate e divieto di acquisizioni e misure aggiuntive per limitare le distorsioni della concorrenza; obblighi di trasparenza e comunicazione. Le ricapitalizzazioni al di sopra della soglia di 250 milioni di euro sono soggette all'obbligo di notifica separata e, se vanno a beneficio di imprese che detengono un significativo potere di mercato in almeno uno dei mercati rilevanti in cui operano, gli Stati membri sono tenuti a proporre misure supplementari, sotto forma di impegni strutturali o comportamentali, volte a garantire l'esistenza di una concorrenza effettiva in tali mercati.

Il quadro temporaneo permette agli Stati membri di combinare

tra loro tutte le misure di sostegno ad eccezione dei prestiti e delle garanzie sullo stesso prestito, sempre nel rispetto dei massimali fissati nel quadro temporaneo. Gli Stati membri possono inoltre combinare tutte le misure di sostegno concesse nell'ambito di tale quadro con le possibilità già previste per concedere aiuti "*de minimis*" alle imprese, fino a un massimo di 25000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari per quelle che operano nel settore dell'agricoltura primaria, di 30000 euro per quelle nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 200000 euro per tutte le altre. Al tempo stesso gli Stati membri devono impegnarsi ad evitare cumuli indebiti delle misure di sostegno a favore delle stesse imprese, limitandone l'importo a quanto necessario per sopperire al fabbisogno effettivo.

Il quadro temporaneo integra inoltre le numerose altre possibilità di cui gli Stati membri già dispongono per attenuare l'impatto socioeconomico dell'emergenza coronavirus, in linea con le norme dell'UE sugli aiuti di Stato. Il 13 marzo 2020 la Commissione ha adottato una [comunicazione relativa a una risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19](#) che illustra queste possibilità. Ad esempio, gli Stati membri possono introdurre modifiche di portata generale a favore delle imprese (**quali il differimento delle imposte o il sostegno alla cassa integrazione in tutti i settori**), che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Essi possono inoltre concedere compensazioni alle imprese per i danni subiti e direttamente causati dall'emergenza *coronavirus*.

Il quadro temporaneo rimarrà in vigore fino alla fine di dicembre 2020. Esclusivamente per le misure di ricapitalizzazione la Commissione ha prorogato tale periodo fino alla fine di giugno 2021, poiché i problemi di solvibilità potrebbero manifestarsi solo in una fase

successiva con l'evolversi della crisi. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione valuterà prima di tali date se il quadro debba essere prorogato.

La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.58802 nel [registro degli aiuti di Stato](#) sul sito web della [DG Concorrenza](#) della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato ([State Aid Weekly e-News](#)).

Ulteriori informazioni sul quadro temporaneo e su altri interventi adottati dalla Commissione per affrontare l'impatto economico dell'emergenza coronavirus sono disponibili [qui](#) (link: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html).

(Così, comunicato rappresentanza in Italia Commissione europea del 7 ottobre 2020)

Bonus per gli investimenti in beni strumentali ex legge n. 160/2019. Non si decade dal beneficio se l'omessa indicazione nelle fatture

della legge di riferimento è stata regolarizzata prima dell'inizio dell'attività di controllo

Con due risposte a interpello, la n. 438 e n. 439 , entrambe del 5 ottobre 2020, l'Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni al fine di poter non perdere il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dall'articolo 1, commi 184-197, della legge 160/2019, nel caso in cui la relativa documentazione non riporti gli estremi della legge di riferimento. Nei documenti interpretativi, ammessa la regolarizzazione dei documenti già emessi nel caso in cui non siano stata già state avviate attività di controllo e dettate le istruzioni per regolarizzazione dei documenti di spesa già in possesso del contribuente privi del riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Decreto-legge “agosto”: il Senato approva

Con 148 voti favorevoli, 117 contrari e nessun astenuto, martedì 6 ottobre, l'Assemblea di Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l'emendamento 1.9000 interamente sostitutivo del disegno di legge n. 1925 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (decreto agosto), sul quale lunedì 5 ottobre il Ministro per i

rapporti con il Parlamento, a nome del Governo, aveva posto la questione di fiducia.

Il testo passa alla Camera.

Ecobonus, bonus facciate e superbonus: in Gazzetta i decreti Mise per asseverazione e requisiti tecnici

ALLEGATO B
Tabella di sintesi degli interventi

1. Per gli interventi ammessi alla detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 1, sono riportati nella tabella 1 il riferimento legislativo, la detrazione massima e l'importo massimo ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione.

Tabella 1 - Interventi ammessi (*)

Tipi Interventi	Riferimento Normativo	Definizione intervento	Riferimento all'articolo 1 C. 1	Detrazione massima ammissibile d (%)	Importo massimo ammissibile €	Aliquota detrazione %	Numero di anni su cui ripartire la detrazione
Requisiti globali	C. 144, articolo 1, L. 384/2008	a) Espandibilità sistema energetico globale	lett. a)	100.000		40%	10
	C. 141, articolo 1, L. 384/2008	b) realizzazione di strutture speciali verticali, strutture speciali orizzontali (coperture e pergolati) (**)	lett. b), p. 1	40.000		40%	10
Interventi specifici	C. 141, articolo 1, L. 384/2008	c) sostituzione di facciate opacizzanti di edifici (***)	lett. b), p. 2	40.000		50%	10
	C. 141, articolo 1, L. 384/2008	d) installazione di schermature solari	lett. b), p. 3	40.000		50%	10
	C. 141, articolo 1, L. 384/2008	e) interventi su parti comuni che interessano l'isolamento dell'edificio con un facilitatore superiore al 25% della superficie disperdente (***)	lett. b), p. 4		40.000 (5)	70%	10
	C. 141, articolo 1, L. 384/2008	f) interventi sulle superfici laterali e/o che concernono almeno la quota media di cui alla tabella 1 a 4 dell'Allegato 1, al decreto 20/06/2012 "Decreto Linee guida per la certificazione energetica" (***)	lett. b), p. 5		40.000 (5)	70%	10
	C. 141, articolo 1, L. 384/2008	g) interventi di cui alla tabella 1 a 4 dell'Allegato 1, al decreto 20/06/2012 "Decreto Linee guida per la certificazione energetica" (***)	lett. b), p. 6		100.000 (5)	80%	10
	C. 141, articolo 1, L. 384/2008	h) interventi di cui alla tabella 1 a 4 dell'Allegato 1, al decreto 20/06/2012 "Decreto Linee guida per la certificazione energetica" (***)	lett. b), p. 7		100.000	80%	10

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 5 ottobre 2020 pubblicati gli attesi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico che stabiliscono i requisiti per fruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. In particolare, i due provvedimenti sugli

interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal [Decreto Rilancio](#), definiscono sia i requisiti tecnici per il *Superbonus* e il *Sismabonus* al 110% sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell'asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea.

Il "[decreto requisiti](#)" tecnici definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni *Ecobonus*, *Bonus* facciate e *Superbonus* al 110%, i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione.

In particolare il [decreto](#), in attuazione dell'art. 14, comma 3-ter, del decreto-legge n. 63 del 2013, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all'[art. 1, comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#) e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai [commi 1 e 2 dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77](#), ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Mentre il "[decreto asseverazioni](#)" disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell'asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai [commi 1, 2 e 3 dell'art. 119 del decreto Rilancio](#), come previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nonché, per i medesimi interventi, **le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.**

Il decreto requisiti

[Link al testo del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020](#), recante: «*Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 5 ottobre 2020

Il decreto asseverazioni

[Link al testo del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020](#), recante: «*Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 5 ottobre 2020

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 25 del 2020

In questo numero:

- la rivalutazione dei beni d'impresa con il decreto "Agosto" (il D.L. n. 104/2020);
- i presupposti impositivi IRAP dei professionisti (focus su notai e dentisti);
- la prova dell'invio dell'avviso di ricevimento del CAD nella notificazione a mezzo posta;
- l'accesso ai conti bancari del contribuente professionista;
- l'accertamento analitico-induttivo in presenza di contabilità regolare;
- le ultime risposte sul Superbonus del 110 per cento

(risposte interPELLI da n. 325 a n. 329 e n. 408 e risoluzione n. 60/e/2020; risposte in commissione VI Finanze della Camera n. 5-04686 e n. 5-04688 del 2020);

- il Bonus una tantum agli esercenti delle edicole;
 - le disposizioni applicative per la concessione del credito d'imposta per i servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici.
-

Le novità inserite da alcuni emendamenti al D.L. 104/2020 (Decreto agosto) approvati in commissione Bilancio del Senato

Sospensione dell'imputazione degli ammortamenti

[\(Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali\)](#)

BOZZE DI STAMPA
4 ottobre 2020
N. 1 ANNESSO II

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (1925)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Le imprese che non adottano i principi contabili internazionali potranno **non effettuare** fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, anche in deroga all'articolo 2426,

comma 1 n. 2, del Codice civile.

Proroga con maggiorazione dello 0,8 al 30 ottobre del versamento delle imposte che erano dovute 20 agosto scorso.

[\(Proroga versamenti da dichiarazione per i soggetti ISA\)](#)

I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, **entro il 30 ottobre 2020** con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute.

Superbonus al 160% per gli interventi edilizi nelle aree colpite dai terremoti che non hanno già ottenuto contributi pubblici

[\(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020\)](#)

Aumentati del 50 per cento i *bonus* per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni di cui agli elenchi previsti dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, **in alternativa al contributo per la ricostruzione**. Tali incentivi sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Bollo auto veicoli in locazione a lungo termine: entro il 10 ottobre la comunicazione dati

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020, il Decreto interministeriale 28 settembre 2020, con cui sono state definite le modalità operative per l'acquisizione dei dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente. In sede di prima applicazione, i proprietari di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente sono tenuti a comunicare al Sistema informativo del P.R.A. entro il termine del 10 ottobre 2020 i dati indicati nell'art. 2 del decreto relativi ai contratti vigenti nel periodo compreso dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020.